

COMUNE DI SOLIERA

(Provincia di Modena)

**CONVENZIONE A NORMA DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117 PER
SERVIZI ALLA COMUNITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE PER LA TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO - TRIENNIO 2023-2025.**

Reg. n.

L'anno addì del mese di nella residenza
Municipale di Soliera con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge:

T R A

il Comune di Soliera, C.F. 00221720360, con sede in Piazza della Repubblica n. 1, nella
persona di che agisce in nome e per conto e nell'esclusivo interesse
del Comune, che rappresenta ai sensi degli artt. 42 c. 2 e 49 c. 3 dello Statuto Comunale, ove
domiciliata per ragioni d'ufficio, (di seguito per brevità Comune o Amministrazione
comunale);

E

L'Organizzazione di Volontariato, C.F. con sede legale in
..... via..... Iscritta nel Registro Nazionale del Terzo settore al
n..... rappresentata dal legale rappresentante e Presidente
dell'Organizzazione stessa (in seguito per brevità Organizzazione),

Premesso:

- che il Comune di Soliera riconosce il valore culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale e promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, solidarietà, progresso civile ed economico;
- che il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ha disciplinato la materia del cosiddetto terzo settore

mantenendo e potenziando il riconoscimento del valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- il comma 5 dell'art. 3 del TUEL 267/2000 dispone che i Comuni e le Province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., che consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" e stabilisce altresì che l'individuazione delle organizzazioni ed associazioni di volontariato con cui stipulare la convenzione avvenga mediante procedure comparative, riservate alle medesime, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- la Legge Regionale dell'Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n.12, e ss.mm.ii. riconosce "il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale";

- l'art. 12 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. il quale prevede che "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione

da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi” ;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale n., ad oggetto “.....”, con la quale è stato avviato il procedimento finalizzato ad individuare mediante avviso pubblico, organizzazioni di volontariato, con le quali attivare rapporto convenzionale a norma dell’art. 56 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e si è provveduto tra l’altro, ad approvare lo schema della presente convenzione;

- la determinazione n.del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Soliera, con il presente progetto in collaborazione con l’Organizzazione di Volontariato, intende perseguire la valorizzazione dei beni comunali ed il loro utilizzo in favore della comunità solierese, garantendo un più ampio e adeguato utilizzo delle sale e degli spazi comunali.

Il progetto comprende i seguenti interventi per attività di interesse generale, pubblica utilità, aggregative e sociali finalizzati alla tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico e all’informazione e coinvolgimento dei cittadini, in attività complementari alle azioni dell’Amministrazione Comunale.

Per le attività di cui alla presente convenzione è riconosciuto il rimborso spese di cui al successivo art. 13.

ART. 2 – ATTIVITA’ E SEDI INTERESSATE

1) I servizi alla comunità riguardano le seguenti attività di interesse generale e oggetto di convenzionamento, finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico e all'informazione e coinvolgimento dei cittadini:

a) Attività volte alla valorizzazione dei beni comunali ed al loro utilizzo, estensione dell'orario di apertura e chiusura al pubblico di sale comunali, finalizzate all'utilizzo dei cittadini, partiti politici, commercianti, associazioni, etc. e/o per manifestazioni pubbliche, conferenze, mostre, riunioni, spettacoli ed attività istituzionali pubbliche, iniziative varie, organizzate dal Comune di Soliera o dal Comune patrocinante, e dalla Fondazione Campori, provvedendo anche all'assistenza per l'utilizzo degli impianti tecnologici, allestimento e disallestimento.

b) Supporto all'organizzazione e gestione di attività, conferenze, manifestazioni ed eventi culturali, artistici, sportivi, ricreativi di interesse sociale rivolti ai cittadini di tutte le fasce d'età, realizzate presso sale comunali o spazi e luoghi pubblici;

c) Collaborazione nella diffusione delle informazioni ai cittadini di iniziative e manifestazioni pubbliche del Comune di Soliera anche attraverso materiali informativi cartacei, che vada ad integrare i mezzi di comunicazione digitale già previsti dal Comune, così da raggiungere tutte le fasce d'età della popolazione;

d) Eventuali ulteriori attività analoghe a quelle indicate nei precedenti punti finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico e al suo utilizzo in attività complementari alle azioni del Comune e per la socializzazione, aggregazione dei cittadini di qualunque fascia d'età;

e) Attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale che indipendentemente dal loro oggetto, gli Enti del terzo settore possono esercitare "per la

realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” perseguite dalla organizzazione/associazione stessa tra le proprie finalità statutarie.

2) Le sedi interessate alle attività di cui al precedente punto 1), sono tutte le strutture comunali con particolare riferimento alla sede Municipale, al Castello Campori, al centro ricreativo “Il Mulino”, alla Casa della Cultura “Habitat”, al Cinema- Teatro “Italia”, a luoghi e spazi pubblici anche all’aperto.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L’Organizzazione si impegna ad effettuare le attività di cui all’art. 2, con le modalità e nei termini previsti nel progetto presentato dall’Organizzazione stessa ed approvato dal Comune di Soliera di cui al prot.....

Le attività programmate nell'ambito del suddetto progetto comprendono:

.....
.....
.....
.....
.....

Nell’attuazione del progetto l’organizzazione è tenuta al rispetto di quanto previsto nella presente convenzione, agli obblighi assunti ed accettati con la sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 4 – CONDIZIONI

L’Organizzazione si impegna ad utilizzare nelle attività oggetto della presente convenzione i propri soci Volontari iscritti e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale di Soliera e a individuare un Referente (con funzioni anche di "Coordinatore") che possa facilitare ogni comunicazione e attività tra il Comune e l’Organizzazione stessa.

L'Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune di Soliera, ufficio di Gabinetto del Sindaco delle interruzioni o problematiche che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

L'ufficio di Gabinetto del Sindaco è tenuto a comunicare immediatamente al referente nominato dall'Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla realizzazione delle attività e degli interventi ad esse correlate, nonché a comunicare tempestivamente all'Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

L'Organizzazione si impegna ad assicurare il coordinamento delle presenze dei Volontari presso le varie postazioni, i relativi turni e le eventuali sostituzioni garantendo tempestiva comunicazione al referente del Comune.

La copertura del servizio dovrà essere garantita per tutto l'orario concordato con un numero adeguato di Volontari.

ART. 5 – DURATA

La presente convenzione ha durata triennale per le annualità 2023-2025, con possibilità di rinnovo per un uguale periodo di tempo. Al termine di detto periodo il rapporto convenzionale si intende risolto senza necessità di ulteriori atti.

Qualora il Comune intendesse avvalersi della facoltà di rinnovo ne darà comunicazione via PEC all'Organizzazione con almeno 30 giorni di anticipo.

ART. 6 – VOLONTARI

L'Organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività o delle prestazioni specifiche.

Nell'espletamento delle proprie mansioni i volontari dell'Organizzazione dovranno tenere un comportamento serio, corretto e dignitoso, tale da non danneggiare l'immagine del Comune nei confronti della cittadinanza. Nel caso in cui il Comune riscontrasse una violazione delle norme comportamentali sopraccitate, contesterà ogni singola mancanza all'Organizzazione, esigendo la tutela ed il rispetto della propria immagine mediante l'adozione dei necessari relativi provvedimenti.

ART. 7 – COORDINAMENTO DEI VOLONTARI

Il coordinamento dei volontari per l'attuazione del progetto è competenza e responsabilità esclusiva dell'Organizzazione.

L'Organizzazione in ogni caso, adotta ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, tenendo sollevato il Comune da ogni eventuale conseguenza, anche con riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 106/2009 s.m.i., in quanto applicabile.

ART. 8 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

L'Organizzazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività, oggetto della presente convenzione sono coperti da Assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione e per la responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune di Soliera, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 11/8/91 n. 266.

L'Organizzazione si assume ogni e qualsiasi responsabilità inerente allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione ed esonera il Comune di Soliera da ogni responsabilità per danni causati alle persone e alle cose che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.

ART. 9 - SICUREZZA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'Organizzazione garantisce che i Volontari inseriti nelle attività in oggetto della presente

Convenzione sono in possesso della necessaria formazione tecnica e pratica per lo svolgimento delle attività.

Il Presidente/legale rappresentante dell'Organizzazione rappresenta il datore di lavoro dei volontari per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 s.m.i.,

Con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Organizzazione provvederà a dotare i volontari se necessario, di dispositivi di protezione individuale e formare gli stessi sul loro utilizzo. L'Amministrazione si impegna, in ottemperanza al D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i., a promuovere la necessaria collaborazione in materia di sicurezza.

ART.10 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

L'ufficio di Gabinetto del Sindaco previo accordo diretto con l'Organizzazione, invia alla stessa la segnalazione delle attività cui far partecipare i Volontari, indicando modalità e tempi di attuazione delle stesse.

Le attività potranno essere richieste anche in giorni prefestivi e festivi, e talvolta anche in orario serale.

Eventuali variazioni potranno essere necessarie in relazione a aumenti o diminuzioni di orari non prevedibili, mostre/eventi non permanenti o manifestazioni particolari, aperture di nuove sedi o chiusura di sedi esistenti, attivazione del servizio in altre sedi non espressamente previste nella presente convenzione, ecc.

Le possibili variazioni verranno in ogni caso concordate tra le parti interessate.

L'Organizzazione si assume la piena responsabilità e garantisce l'espletamento di tali attività.

A) Norme generali nell'espletamento delle attività da parte dei Volontari:

Deve essere costantemente garantito nei confronti del pubblico un comportamento rispondente alle esigenze del servizio e conforme all'immagine della sede. Gli addetti devono

portare in maniera ben visibile la tessera di riconoscimento con nome e cognome ed avere abbigliamento e cura della persona consoni ai luoghi. L'uso del telefono deve essere limitato ai casi di comprovata necessità. E' assolutamente vietato fumare presso le sedi e nei servizi: il divieto va rispettato e fatto rispettare.

Al termine del servizio e prima di allontanarsi, ci si deve assicurare che nessun visitatore sia ancora all'interno della sede o nei locali di servizio, che gli infissi siano chiusi e gli ambienti in ordine.

I volontari devono intervenire immediatamente in caso di necessità secondo le indicazioni fornite dal referente comunale; segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di emergenza o anomalia concernente il funzionamento del servizio, qualsiasi inconveniente o disservizio nei confronti degli utenti; coadiuvare, in caso di necessità, i portatori di diversa abilità.

Qualsiasi irregolarità deve essere tempestivamente segnalata al Comune, ufficio di Gabinetto del Sindaco.

B) Norme particolari:

Le attività oggetto della presente convenzione, sono svolte durante tutto l'arco dell'anno, giorni festivi compresi, anche in orario pomeridiano e serale, secondo quanto richiesto di volta in volta dal Comune, da effettuarsi con le seguenti specificazioni:

- salvo diversa disposizione indicata dal Comune, le aperture delle sale utilizzate devono avvenire prima dell'orario previsto per l'inizio dell'iniziativa programmata, con relativa apertura finestre, accensione di luci, riscaldamento, etc. e allestimento degli spazi come indicato nella richiesta del Comune, prevedendo altresì il riordino e disallestimento.
- All'Organizzazione è affidata la custodia di tutte le chiavi delle sale, con espresso divieto di produrne e distribuirne copie e del codice di allarme con divieto assoluto di diffusione a soggetti terzi.

- La distribuzione sul territorio comunale di materiali informativi cartacei ai cittadini, o agli esercenti attività commerciali o alle associazioni è da effettuare secondo quanto richiesto e con le indicazioni specifiche fornite dal Comune;
 - Altre attività previste all'art. 2 o previste nel progetto presentato dall'Organizzazione, sono richieste e coordinate dal Comune in base alle effettive esigenze, con le modalità specificate di volta in volta;
 - L'Organizzazione tramite i propri volontari, deve inoltre vigilare sul buon uso delle attrezzature pubbliche di ogni genere e segnalare tempestivamente al Comune tutti i danni ad attrezzature di proprietà pubblica ai fini della loro riparazione e per gli accertamenti del caso.
- Tutte le attività sono da effettuare in base alle necessità riscontrate dal Comune ed in base al progetto presentato, stimate in complessivi n. 60 interventi annuali per un monte ore puramente indicativo di circa 200 ore/anno.

ART. 11 - QUALIFICAZIONE DEI VOLONTARI

L'organizzazione si impegna a fornire occasioni di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività proprie dell'associazione e della presente convenzione. L'organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ART. 12 MEZZI E ATTREZZATURE

Tutti i materiali e strumentazioni sono forniti dal Comune o dall'utilizzatore delle sale autorizzato dall'Amministrazione comunale stessa.

Il Comune si impegna inoltre a mettere a disposizione dell'Organizzazione le dotazioni strumentali e gli arredi già presenti presso le proprie strutture a titolo esemplificativo e non esaustivo: tavoli, sedie, computer, videoproiettore, etc.

E' comunque possibile, nel caso in cui non siano disponibili mezzi/strumenti del Comune,

prevedere l'utilizzo di quelli dell'Organizzazione di Volontariato il cui rimborso delle spese sostenute è ricompreso negli importi indicati al punto 13).

L'organizzazione è responsabile del corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature ad essa affidati e il Coordinatore è tenuto a verificare con adeguata frequenza il corretto uso dei mezzi e delle attrezzature da parte dei volontari.

L'Organizzazione non potrà concedere in uso ad altri le attrezzature di proprietà comunale né utilizzarle impropriamente né per scopi diversi da quelli previsti nella presente convenzione.

L'Organizzazione si impegna al reintegro dei beni distrutti o danneggiati se dovuto ad un utilizzo improprio o scorretto dei medesimi.

ART. 13 – RIMBORSO DELLE SPESE

Il Comune riconosce all'Organizzazione di Volontariato un rimborso forfettario relativo alle spese sostenute per l'attività e il funzionamento dell'Organizzazione nell'espletamento delle finalità di cui alla presente convenzione, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e dalla L.R. Emilia-Romagna 21 febbraio 2005 n. 12 come succ. modificata ed integrata.

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione il Comune di Soliera mette a disposizione un rimborso massimo annuo di euro 2.000,00 (duemila), fatto salvo ogni eventuale futuro adeguamento economico che si rendesse necessario per un corretto espletamento delle attività oggetto di convenzione.

Il Comune si impegna ad effettuare il rimborso ad avvenuta rendicontazione, nella misura corrispondente all'incidenza delle attività ed interventi oggetto del progetto rispetto al totale delle attività effettuate dall'Organizzazione quantificate nella misura percentuale degli oneri complessivi fissata tra le parti, fino ad un importo complessivo massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) annui, per l'intera durata della convenzione e comunque nella misura non

superiore alle spese effettivamente sostenute, per le attività e il funzionamento dell'Organizzazione nell'espletamento delle finalità di cui alla presente convenzione.

Le spese soggette a rimborso sono così determinate:

- Spese generali sostenute dall'Organizzazione, limitatamente alla quota parte imputabile direttamente alle attività oggetto di convenzione. Per spese generali di funzionamento si intendono tutte quelle previste come voci a bilancio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese associative, costi dei locali della sede sociale (affitto, pulizie, manutenzioni, ecc.), partecipazione ad iniziative sociali e di solidarietà, assistenza e beneficenza a persone fisiche, acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature, assicurazioni (ad eccezione di quelle in favore dei Volontari), spese per consulenze, collaborazioni e tenuta contabilità, spese bancarie e oneri finanziari, acquisto mezzi di servizio.
- spese per gestione, progettazione, organizzazione, formazione e preventivo addestramento dei volontari;
- spese per il trasporto pubblico e privato da e per il luogo di svolgimento dell'attività dei volontari;
- spese per acquisto di attrezzature e beni strumentali necessari e direttamente riconducibili allo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione;
- spese per manutenzioni e riparazioni per il mantenimento e funzionamento delle attrezzature utilizzate per le attività previste nella presente convenzione;
- oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari per la parte riguardante le attività oggetto di convenzione;
- spese sostenute direttamente dai volontari utilizzati per l'espletamento delle attività previste nella presente convenzione (es: spese per il trasporto pubblico e privato da e per il

luogo di svolgimento dell'attività dei volontari, ecc.);

- Spese sostenute dalla Associazione per attrezzature e strumenti di protezione individuale (D.lgs. 81/2008) che si dovessero rendere necessari per espletare le attività di cui alla presente convenzione;
- È compresa nel rimborso spese dirette la somma di cui all'art. 17 comma 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. qualora tale forma di rimborso sia prevista ed ammessa dall'associazione.
- Sono altresì compresi tutti gli oneri assicurativi diretti di cui all'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i..
- Eventuali spese sostenute e necessarie a garantire le attività, oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal presidente dell'Organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Nessun ulteriore onere potrà essere posto a carico del Comune.

L'Organizzazione, a consuntivo, presenterà una scheda riassuntiva delle attività effettivamente prestate dai volontari e delle spese sostenute attraverso la presentazione del bilancio ultimo approvato.

Il Comune si riserva la possibilità di richiedere eventuale ulteriore documentazione a comprova delle spese sostenute e/o chiarimenti sulla rendicontazione presentata. La documentazione relativa a tutte le spese dichiarate, rimarrà depositata presso la sede dell'organizzazione a disposizione del Comune per eventuali controlli e verifiche.

Il Comune si impegna ad effettuare un rimborso all'Organizzazione delle spese sostenute per l'attuazione del progetto, in misura corrispondente all'incidenza delle attività ed interventi

oggetto della presente convenzione, rispetto al totale delle attività gestite dall'Organizzazione, che sono state quantificate dall'Organizzazione stessa in sede di presentazione del progetto nella misura del (.....% percento) degli oneri complessivi sostenuti, fino ad un importo massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) annui.

La liquidazione dei rimborsi verrà effettuata in un'unica soluzione annuale posticipata, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione sulle attività svolte e del rendiconto delle spese sostenute nella relativa annualità. L'Organizzazione dovrà indicare le generalità e la qualifica della/e persona/e delegata/e all'incasso e il n. di conto bancario/postale dedicato.

ART. 14 - RAPPORTO TRA LE PARTI

Per rendere effettivo nei confronti dell'Organizzazione convenzionata il diritto alla partecipazione, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro Nazionale del Volontariato, il Comune si impegna a consultare l'Organizzazione in caso del verificarsi di particolari problemi in relazione alle attività oggetto della Convenzione, ma anche in ordine al possibile sviluppo di ulteriori iniziative o di soluzioni integrative a progettualità avviate dal Comune.

Eventuali integrazioni delle attività potranno essere concordate di volta in volta tra le parti, facendo comunque riferimento alla presente Convenzione.

ART. 15 - ESCLUSIONE DI CESSIONE

E' vietata la cessione parziale o totale e sotto qualsiasi forma della presente convenzione a terzi, a pena di risoluzione immediata della convenzione stessa in danno dell'organizzazione.

ART. 16 – RECESSO E RISOLUZIONE

Il Comune può per ragioni di pubblico interesse recedere a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento dalla convenzione, con decisione motivata adottata dalla Giunta

Comunale, tra l'altro per un sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della sottoscrizione o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Il Comune di Soliera può risolvere la presente convenzione in ogni momento per provata inadempienza dell'Organizzazione riguardo gli impegni previsti nella presente convenzione.

L'Organizzazione può recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta al Comune, con preavviso di almeno 90 giorni, in modo da evitare pregiudizio all'Ente.

In ogni caso la convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti.

Per ciò che non è stato espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle altre norme e regolamenti vigenti in quanto applicabili.

ART. 17 RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'associazione ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" n. 679/2016, l'organizzazione è tenuta a trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nel rispetto delle disposizioni previste dal citato Regolamento Europeo. I dati personali e identificativi forniti e raccolti in occasione dell'esecuzione delle attività oggetto

della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità della medesima.

ART. 19 –DISPOSIZIONI GENERALI

Il rapporto tra il Comune e l'Organizzazione di Volontariato è finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia ai vigenti regolamenti e alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione che non possano essere risolte bonariamente sono devolute alla competenza del foro di Modena.

ART. 20 – BOLLI e REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 2017, ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese dell'eventuale registrazione e conseguenti della presente convenzione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione delle condizioni e modalità in esse richiamate.

Letto, approvato e sottoscritto

Soliera, _____

Per l'organizzazione di Volontariato: _____

Per il Comune di Soliera: _____